



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI**

Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6228/2024** promossa da:

Parte_1, con il patrocinio dell'avv. Ricco Donato, giusta procura in atti;

ATTORE OPPONENTE

contro

Controparte_1, con il patrocinio dell'avv. Castellana Vito, giusta procura in atti;

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 21/01/2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I- Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* ha convenuto in giudizio *Controparte_1* per proporre opposizione, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 411/2024, emesso dal Tribunale di Bari, in data 12/02/2024, con cui è stato ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di euro 120.000,00, in ragione di un accordo transattivo concluso tra le parti il 20/7/2022.

A supporto della suddetta opposizione, *Pt_1* ha eccepito, in primo luogo, l'improponibilità della domanda di controparte, in ragione della presenza, nell'atto di transazione concluso *inter partes*, di una clausola compromissoria, che devolve "qualsiasi contestazione o interpretazione del presente contratto" a un collegio arbitrale; in secondo luogo e, nel merito, ha

eccepito l'infondatezza della pretesa azionata dal creditore, il quale *“non ha provato l'esatta esecuzione dell'accordo stipulato dalle parti e, soprattutto, l'ammontare del suo credito”*.

L'opponente ha, così, concluso per la nullità/revoca del decreto ingiuntivo opposto e per la condanna dell'opposto al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, da distrarre nei confronti del difensore.

II.-Si è costituito il creditore opposto, negando l'applicabilità della clausola compromissoria nella fattispecie, dal momento che *“con nota mail del 16.11.2022 (...), il sig. Pt_1 veniva formalmente invitato a dare corso alla mediazione arbitrale, ma senza esito. Al contrario, veniva posta in discussione dallo stesso sig. Pt_1 l'atto di transazione, sottoscritto cinque mesi prima, con gli impegni assunti, relativamente alle somme da riconoscere all'istante. Pertanto, la mediazione arbitrale moriva sul nascere, anche in considerazione della risposta del Pt_1, che disconosceva gli accordi, manifestando in tale senso una sua non adesione alla mediazione arbitrale”*.

Nel merito, poi, ha aggiunto di aver assolto all'onere probatorio prescritto per l'adozione del decreto ingiuntivo, in quanto il credito maturato risulta fondato su prova scritta.

Il convenuto ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, con la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

III- Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, ritenuta matura per la decisione, è pervenuta all'udienza del 21/01/2026, all'esito della quale è stata riservata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.

IV.- In via del tutto assorbente, l'eccezione di arbitrato per la presenza di clausola compromissoria nell'accordo negoziale del 20/07/2022, posto alla base della pretesa azionata in via monitoria, è fondata e va accolta.

Sul punto, va osservato, in via preliminare, che la Corte di legittimità ha in più occasioni condivisibilmente affermato che, in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo e d'inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale con declaratoria d'improponibilità della domanda azionata dinanzi al giudice ordinario (cfr. Cass. 25939/21: *“Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a*

seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi (Cass. n. 365/1983; n. 1852/1976; n. 5265/2011)”).

Tale principio trova applicazione nel caso di specie.

Infatti, nell’*“atto di transazione”* del 20/07/2022 è stata inserita una valida clausola compromissoria, incontestata da parte del creditore opposto, il quale, tuttavia, nella comparsa di costituzione e risposta ha asserito che a seguito di *nota mail del 16.11.2022* aveva, formalmente, invitato l’opponente a *dare corso alla mediazione arbitrale, ma senza esito*; di talché, a suo dire, **Pt_1** avrebbe manifestato una sua non adesione alla mediazione arbitrale. Da ultimo, il convenuto opposto ha allegato di aver infruttuosamente attivato, nelle more dell’udienza fissata per la decisione del presente giudizio, la procedura arbitrale, formalizzando l’invito, rivolto alla controparte, di costituzione del collegio arbitrale, con missive rimaste prive di riscontro o restituite per compiuta giacenza; da ciò discendendo, ad avviso dell’opposto, *“l’inoperatività della clausola arbitrale per comportamento ostativo della parte debitrice, con conseguente avveramento della condizione ex art. 1359 c.c., superando ogni eccezione di incompetenza arbitrale e imponendo la decisione nel merito”*.

Si tratta, tuttavia, di circostanze rimaste a livello meramente assertivo, non avendo il convenuto opposto provato di aver attivato preventivamente il procedimento arbitrale con le modalità previste dal codice di rito e, in particolare, dall’art. 810 c.p.c., disposizione che, peraltro, statuisce, al secondo comma, proprio per l’ipotesi di mancata nomina arbitrale ad opera della parte a cui è notificato l’atto con l’invito alla designazione (atto che, avendo lo scopo e la funzione di introdurre il giudizio, deve pertanto contenere la domanda arbitrale e i relativi quesiti o almeno la sommaria indicazione della materia del contendere), una procedura giurisdizionale attivabile mediante ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione oppure, se tale luogo è all’estero, al presidente del tribunale di Roma (norma che, per costante giurisprudenza, è ritenuta applicabile anche all’arbitrato irrituale: cfr. Cass., n. 5706/2014); mentre, dal canto suo, l’art. 809 c.p.c. analogamente stabilisce che *“se manca l’indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall’art. 810”*.

Disciplina, questa, che è rimasta disattesa nel caso di specie e la cui evocazione, nello stesso tempo, priva di rilievo le censure da ultimo mosse dall’opposto all’asserita assenza, nella clausola arbitrale apposta all’accordo *inter partes*, *“degli elementi essenziali per la sua operatività”* e alla condotta asseritamente inerte tenuta dalla controparte, trattandosi, come visto, di comportamento che

non osta, di per sé, all'attivazione del procedimento arbitrale, inconferente essendo il richiamo alla previsione di cui all'art. 1359 c.c.

Va dunque disposta la revoca del provvedimento monitorio opposto, in virtù della improponibilità della domanda in ragione della clausola compromissoria di cui al contratto di transazione.

Ogni altro profilo, anche di merito, deve ritenersi assorbito dalle esposte argomentazioni.

V.- Stante il legittimo ricorso allo strumento monitorio da parte del creditore, è giustificata la compensazione delle spese di lite tra le parti, nella misura della metà, mentre, per la restante parte, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in applicazione dei parametri minimi (considerata la non complessità della controversia, l'assenza di istruttoria, l'adozione del modulo decisionale semplificato).

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:

- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 411/2024 emesso dal Tribunale di Bari il 12/02/2024, dichiarando improponibile dinanzi al giudice ordinario la domanda proposta da *Controparte_1* nei confronti di *Parte_1* perché attribuita alla competenza arbitrale;
- CONDANNA la parte opposta, *Controparte_1*, al pagamento della metà delle spese di lite in favore della parte opponente, *Parte_1* liquidate, già dimidiate, in euro 203 per esborsi e in euro 3.526 per compensi difensivi, oltre accessori ove dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario; compensa le spese di lite per la restante parte.

Bari, 19 febbraio 2026

Il giudice

Andrea Chibelli